

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 111/33/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avviso di accertamento è stato emesso per il recupero della tassa di concessione governativa per abbonamenti di servizi telefonici cellulari e radiomobili, primo e secondo bimestre 2005, per un tributo di € 177.744,88, oltre a sanzioni ed interessi.

Il Comune presentava ricorso eccependo l'inesistenza del presupposto per l'applicazione della tassa, sia perché i telefonini non possono essere considerati "stazioni radioelettriche", e conseguentemente non necessitano di licenza d'uso, sia perché il Comune, quale ente pubblico, non è da considerare soggetto passivo d'imposizione.

Inoltre la tassa de quo sarebbe in contrasto con le norme comunitarie.

Il primo giudice conferma la legittimità della tassa dichiarando non dovute le sanzioni.

Nell'atto di appello il Comune osserva che il presupposto per l'applicazione della tassa è il rilascio di un atto amministrativo di natura autorizzativa/concessoria, che consente agli interessati l'esercizio di diritti e facoltà.

Tale atto non è previsto per i possessori di telefonini, che utilizzano tali apparecchi tramite la rete predisposta dal gestore. Eccepisce la incompatibilità della norma applicata dal giudice di primo grado (l'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 641/72) con il quadro normativo attualmente vigente (art. 1 e 2 del D.P.R. 641/72 - Dlgs 259/2003).

Dal confronto delle norme la tariffa applicata è stata abrogata dal nuovo Codice delle comunicazioni, che ha fatto venir meno anche il previgente regime di tipo concessorio.

Tale circostanza è confermata dall'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. 156/1973, che considerava il contratto di abbonamento, sostitutivo della licenza e per questo veniva tassato..

Tuttavia la Risoluzione Ministeriale 76/E del 23.3.95, sostiene che il presupposto del tributo è dato dal titolo giuridico con il quale l'utente è abilitato ad utilizzare il sistema stesso, per cui la sussistenza del rapporto di abbonamento costituisce il presupposto della tassa, ma presupposto del tributo è l'utilizzo di una stazione radioelettrica, per il cui esercizio sia necessario uno specifico atto amministrativo (autorizzazione o concessione), ma le attività soggette ad autorizzazione sono quelle potenzialmente invasive della sfera pubblica, che possono essere revocate e quindi soggette alla tassa.

Ma tra queste non può essere incluso l'utilizzo del telefono cellulare, di uso libero e quindi non essendo soggette ad autorizzazione non sono soggette neppure alla tassa.

Concludendo il Comune chiede la riforma parziale della sentenza di primo grado, in via incidentale di riconoscere la non manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il pagamento della tassa sulle Concessioni Governative per l'impiego di apparecchi telefonici terminali in abbonamento e la non manifesta infondatezza della normativa con i principi comunitari. Costituendosi in giudizio l'Ufficio osserva che: l'esercizio dei servizi telefonici è affidato al soggetto società destinatario del controllo dall'apposita concessione; costituiscono oggetto della tassa i provvedimenti amministrativi e gli altri allegati alla tariffa;

- l'abbonamento al servizio mobile è da considerarsi quale documento sostitutivo della licenza ai sensi dell'art. 21 della tariffa suddetta. Tale documento può essere emesso esclusivamente dal gestore del servizio;

- la riscossione della tassa risulta affidata ai gestori di telefonia mobile in occasione della emanazione dell'atto;

- l'unica esenzione soggettiva è contenuta nell'art. 13 bis D.P.R. 641/72;
- l'amministrazione finanziaria ha ritenuto non applicabile la tassa de qua esclusivamente allo Stato in senso stretto;
- gli Enti pubblici territoriali rientrano nel parametro di utenza d'affari e sono quindi tenuti al pagamento della tassa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre anzitutto osservare che la Tassa sulle Concessioni Governative, colpisce determinati atti amministrativi di natura concessoria.

Nella fattispecie il Comune è stato chiamato a versare una tassa sull'uso dei telefonini cellulari, il cui esercizio ed utilizzo non è soggetto ad alcun atto amministrativo.

Il 1° Giudice richiama, a sostegno della debenza della tassa, la risoluzione ministeriale 76/E del 23.03.95 in cui si afferma che presupposto del tributo non sarebbe costituito dall'utilizzo dei terminali, ma dal titolo giuridico con il quale l'utente è abilitato ad utilizzare il sistema.

Il richiamo a tale risoluzione non può regolare il caso che ci occupa, in quanto la risoluzione non ha forza di legge, ma solo di indirizzo, mentre nel concreto l'utilizzo dei telefoni cellulari prescinde da un atto amministrativo, è del tutto libero e quindi manca il presupposto di diritto per applicare la Tassa di Concessione Governativa.

Infatti il nuovo codice delle comunicazioni (D.Lgs 259/2003) ha completamente liberalizzato i servizi di comunicazione, per cui con la nuova normativa il contratto di abbonamento non è più sostitutivo delle licenze e pertanto è stata abrogata la norma che lo tassava.

Il presupposto legislativo per l'imposizione tributaria viene a mancare in quanto l'art. 21 della tariffa allegata al DPR 641/1972 fa riferimento ad un atto amministrativo previsto da una norma abrogata, l'art. 318 DPR 156/1973.

Conclusivamente si deve affermare, come peraltro emerge chiaramente dalla normativa di fonte comunitaria, che le comunicazioni telefoniche mobili costituiscono un servizio commerciale libero, che si confronta con i suoi concorrenti e che per la sua gestione è prescritto un atto autorizzativo, solo per il gestore del servizio, mentre i clienti che utilizzano il servizio di telefonia mobile, non sono soggetti ad alcuna autorizzazione. Da ciò discende la illegittimità dell'accertamento che impone al Comune di Milano di versare la Tassa di Concessione Governativa, che pertanto deve conseguentemente essere annullato, con la riforma della decisione impugnata. La complessità della controversia fa propendere per la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accolto l'appello a spese compensate.